

AVVOCATO  
RICCARDO MARLETTA  
Piazza Duse, 3 - MILANO  
Tel. 02.76.00.85.81

AVVOCATO  
MARCO RANALLI  
Piazza Duse, 3 - MILANO  
Tel. 02/76.00.85.81

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
LOMBARDIA MILANO

**COPIA**

RICORSO

della società EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA S.R.L., con sede in Milano, Via della Moscova n. 3 (P.IVA 10312890154 e iscrizione al registro delle imprese n. 1363213), in persona del procuratore speciale dott. Sergio Olgiati (C.F. LGT SRG 62L06 F205L), che la rappresenta in forza della procura del 20 marzo 2013, rep. n. 26935/8994 (**doc. n. 23**), rappresentata e difesa nel presente giudizio, anche disgiuntamente, dagli avvocati Riccardo Marletta (C.F. MRL RCR 65S15 F205R - PEC riccardo.marletta@cert.ordineavvocatimilano.it - fax 02-76008586) e Marco Ranalli (RNL MRC 80P10 D600M - PEC marco.ranalli@ordineavvgenova.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Milano, Piazza Duse n. 3, come da delega a margine del presente atto,

**DELEGA:**

Io sottoscritto Sergio Olgiati (C.F. LGT SRG 62L06 F205L), in qualità di procuratore speciale della società Eurocommercial Properties Italia S.r.l. (P.IVA 10312890154), delego gli avvocati Riccardo Marletta (C.F. MRL RCR 65S15 F205R) e Marco Ranalli (C.F. RNL MRC 80P10 D600M) a rappresentare e difendere la predetta società, anche in via disgiunta tra loro, nel presente giudizio, conferendo agli stessi ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire e di sottoscrivere il presente atto, eventuale istanza cautelare, ed eventuali motivi aggiunti. All'uopo eleggo domicilio presso il loro studio a Milano, piazza E. Duse n. 3

CONTRO

la PROVINCIA DI MILANO (P.IVA 02120090150), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Eurocommercial Properties  
Italia S.r.l.  
(dott. Sergio Olgiati)

E' autentica :

DANDONE NOTIZIA

- alla REGIONE LOMBARDIA (P.IVA 12874720159), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- al COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (P.IVA 0714670965), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- PROVINCIA DI MILANO QUALE ENTE GESTORE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (C.F. 02120090150), in persona del legale rappresentante

(avv. Riccardo Marletta)



*pro tempore;*

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,**

- della deliberazione del Consiglio provinciale di Milano del 17 dicembre 2013, n. 93, avente ad oggetto "*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: adempimenti ex art. 17 comma 9 della LR 12/05 e approvazione definitiva*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, del 19 marzo 2014, n. 12 (**doc. n. 1**);

di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale, ed in particolare:


- della delibera del Consiglio provinciale del 7 giugno 2012, n. 49, di adozione della variante di adeguamento del P.T.C.P. alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (**doc. n. 2**);

- di tutti gli atti concernenti la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Milano, ivi compresa la Deliberazione di Giunta provinciale del 22 dicembre 2009, n. 869, di nomina dell'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (**doc. n. 3**) e la Deliberazione di Giunta provinciale del 28 settembre 2010, n. 209 (**doc. n. 4**);

\* \* \*

**FATTO**

La società ricorrente è proprietaria dal 31 luglio 2012 di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Cernusco sul Naviglio, nei pressi della strada provinciale 208, km 2, in una zona commerciale caratterizzata dalla presenza di strutture di vendita di notevole dimensione, tra cui il Centro Commerciale Carosello di Carugate (di seguito per brevità "Centro



Commerciale”), anch’esso di proprietà della società ricorrente (**doc. n. 5**).

Più precisamente, il suddetto terreno, catastalmente identificato al foglio 1, mapp. nn. 2 e 43 (**doc. n. 6**), confina ad est con le aree su cui insiste il suddetto Centro Commerciale, a nord e ad ovest con la tangenziale A51 (c.d. Tangenziale Est di Milano) e a sud con un’area di altro proprietario.

Sotto il profilo urbanistico, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Milano (nel prosieguo “P.T.C.P.”) approvato nel 2003 qualificava il terreno in questione come “Ambito di rilevanza paesistica”, in relazione al quale, ai sensi dell’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione (nel prosieguo “N.d.A.”), era prevista la possibilità di nuove espansioni edilizie (**doc. n. 7**).

Detta previsione è stata modificata in sede di adozione della variante di adeguamento del P.T.C.P. alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (v. delibera consiliare n. 49 del 7 giugno 2012, **doc. n. 2**); in quella sede il terreno in questione è stato qualificato come “Ambito destinato all’attività agricola di interesse strategico” ed assoggettato ad una disciplina di tutela che di fatto esclude qualsiasi possibilità di trasformazione edilizia (v. artt. 60, 61 e 62 delle N.d.A. adottate, **doc. n. 8**).

Da subito la società ricorrente ha ritenuto tale scelta urbanistica non condivisibile, in quanto il terreno in questione non possiede nessuna delle caratteristiche indicate nella normativa regionale, e in particolare dalla Delibera di Giunta Regionale n. 8/8059 del 19 settembre 2008 (recante i “*Criteri per la definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale*”), per poter essere considerato area agricola di interesse strategico.

Infatti, anziché essere connotato *“da uno specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell’esercizio dell’attività agricola, dell’estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio”* come richiesto dalla d.G.R. n. 8/8059 del 19 settembre 2008, il terreno in questione è di dimensioni contenute, non ha mai avuto alcuna particolare rilevanza per l’attività agricola e risultava già incolto al momento dell’acquisto da parte dell’odierna ricorrente.

Né successivamente all’acquisto da parte di quest’ultima, lo stesso terreno ha mai avuto alcun utilizzo agricolo.

Dall’esame della documentazione relativa al procedimento di variante la società ricorrente apprendeva che, prima dell’adozione della delibera di adeguamento del P.T.C.P. anche il Comune di Cernusco sul Naviglio aveva segnalato l’insussistenza dei presupposti per l’inserimento del medesimo all’interno dell’Ambito agricolo di interesse strategico, rilevando come il terreno medesimo *“non present[is] quelle caratteristiche di continuità di aree agricole di cui alle norme di attuazione della proposta di tecnica di adeguamento del PTCP (artt. 60, 61 e 62)”* (v. **doc. n. 9**).

Preso atto di quanto sopra, in data 31 agosto 2012 la società ricorrente ha presentato un’osservazione al P.T.C.P. chiedendo lo stralcio dell’area in questione dall’*“Ambito agricolo di interesse strategico”* (**doc. n. 10**).

Analogha richiesta è stata avanzata anche dal Comune di Cernusco sul Naviglio nell’ambito di un’osservazione di più ampia portata (**doc. n. 11**).

In sede di controdeduzioni la Giunta provinciale ha ritenuto che la richiesta di stralcio del terreno in esame *“fosse coerent[e] con i criteri per l’individuazione degli ambiti destinati all’attività di interesse strategico del*

P.T.C.P.” e ne ha quindi proposto l'accoglimento (v. pag. 79 della “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni”, **doc. n. 12**, approvata con delibera della Giunta provinciale di Milano n. 328 del 29 agosto 2013, **doc. n. 13**).

Tuttavia, con l'approvazione del P.T.C.P., avvenuta con la delibera consiliare del 17 dicembre 2013, n. 93 (**doc. n. 1**), la proposta della Giunta provinciale è stata inopinatamente disattesa e il terreno in questione è stato qualificato “Ambito agricolo di interesse strategico” (v. stralcio della tavola n. 6 del P.T.C.P. approvato **doc. n. 14**).

Consultando la documentazione allegata alla suddetta delibera, la società ricorrente ha rilevato che il ribaltamento della proposta avanzata dalla Giunta provinciale è avvenuto a causa dell'approvazione da parte del Consiglio di quattro emendamenti proposti *in extremis* da alcuni consiglieri provinciali (emendamento nn. 2b, 2c, 98 e 102, **doc. n. 15**).

Conseguentemente, tale area, sebbene incolta, priva di rilievo agricolo ed anzi ricompresa in un contesto con vocazione commerciale, risulta attualmente assoggettata alla disciplina di tutela specificamente prevista per gli ambiti agricoli di interesse strategico, che stabilisce rigorosissimi limiti all'attività edificatoria, imponendo, tra l'altro:

- di “*contenere le trasformazioni urbanistiche e le espansioni edilizie in conflitto con la produzione agricola e comportanti consumo di suolo*” (v. art. 61, c. 2, lett. d), delle N.d.A.);

- di “*utilizzare gli ambiti agricoli come trama territoriale per la creazione di corridoi o reti ecologiche, in particolare per le connessioni con le aree protette, i siti della Rete Natura 2000 e il verde urbano*” (v. art. 61, c. 2, lett. g), delle N.d.A.);

- di "tutelare e sviluppare i fattori di biodiversità mediante l'inserimento di filari, siepi e alberi nelle grandi aree della monocoltura e la diversificazione delle produzioni agricole" (v. art. 61, c. 2, lett. i), delle N.d.A.);

- di "utilizzare in via prioritaria, per le attività e gli usi ammessi, gli edifici esistenti e localizzare eventuali nuovi edifici in contiguità con quelli esistenti, nel rispetto della trama del tessuto agricolo storico" (v. art. 61, c. 2, lett. o), delle N.d.A., **doc. n. 16**).

Ciò determina una grave ed illegittima lesione della posizione giuridica della ricorrente, la quale si vede costretta ad impugnare la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano del 17 dicembre 2013, n. 93, di approvazione del P.T.C.P., e gli altri provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi di

## DIRITTO

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N. 12. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 8/8059 DEL 19 SETTEMBRE 2008. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, MANIFESTA ILLOGICITÀ E ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

L'art. 15 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dispone che "Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e

*dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti”.*

I criteri cui viene fatto riferimento nella disposizione sopra citata sono stati definiti dalla Giunta regionale con la delibera n. 8/8059 del 19 settembre 2008 (doc. n. 17).

Orbene, secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1 di detta delibera “*si considerano ambiti agricoli strategici, ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’art. 15 della l.r. 12/05, quelle parti di territorio provinciale connotate da uno specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell’esercizio dell’attività agricola, dell’estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio”.*

Già da queste prime indicazioni di massima risulta evidente che la qualifica di area agricola di interesse strategico non può essere attribuita a qualunque terreno soggetto a sfruttamento agricolo (e comunque il terreno in questione non lo è), essendo a tal fine necessaria la contemporanea presenza di precisi e specifici requisiti.

Muovendo da tale impostazione generale, il medesimo paragrafo prevede infatti che l’individuazione degli ambiti agricoli di interesse strategico debba quindi avvenire “*sulla base dei seguenti elementi:*

- *il riconoscimento della particolare rilevanza dell’attività agricola;*
- *l’estensione e continuità territoriale di scala sovracomunale, anche in rapporto alla continuità e all’economia di scala produttiva e alla qualificazione di peculiari filiere e di produzioni tipiche;*

*- le condizioni di specifica produttività dei suoli".*

Pertanto, come precisato dalla stessa delibera di Giunta regionale, "gli ambiti agricoli che la Provincia deve individuare **non ricomprendono tutte le aree destinate all'esercizio dell'attività agricola, ma quelle parti di territorio ("ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico") caratterizzate dagli elementi di particolare rilievo sopra indicati in modo che, per il territorio restante, rimane pienamente salvaguardata la competenza primaria del comune in ordine alla disciplina urbanistica, competenza affermata in linea di principio dalla L.R. n. 12/2005".**

Nella specie tali chiare indicazioni sono state completamente disattese posto che il terreno in questione non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nella citata DGR.

Deve rilevarsi, infatti, che il terreno in questione:

- è un prato incolto che non produce nulla (v. documentazione fotografica, **doc. n. 18**) e che pertanto non può certo essere definito un terreno a "specificità produttiva";
- non ha mai avuto particolare rilevanza per l'esercizio dell'attività agricola;
- è di fatto isolato rispetto ad altre zone agricole di interesse strategico (v. **doc. n. 19**).

Pertanto, nella specie non ricorre nemmeno una delle condizioni indicate dalla Giunta regionale nella delibera n. 8/8059 del 19 settembre 2008 per qualificare il terreno in questione come "ambito agricolo di interesse strategico".

L'insussistenza delle condizioni sopra indicate è circostanza oggettiva, che peraltro è stata confermata:

- dal Comune di Cernusco sul Naviglio, il quale, come si è detto, dopo aver segnalato alla Provincia che l'area in questione *“non presenta quelle caratteristiche di continuità di aree agricole di cui alle norme di attuazione della proposta di tecnica di adeguamento del PTCP (artt. 60, 61 e 62)”* (v. **doc. n. 9**), ha presentato un'osservazione al P.T.C.P. adottato chiedendo lo stralcio dell'area medesima dall'Ambito agricolo di interesse strategico;
- dalla Giunta provinciale, la quale ha proposto l'accoglimento della suddetta richiesta di stralcio, rilevando come la stessa *“fosse coerent[e] con i criteri per l'individuazione degli ambiti destinati all'attività di interesse strategico del P.T.C.P.”* (v. pag. 79 della “Proposta di controdeduzioni alle osservazioni”, **doc. n. 12**, approvata con delibera della Giunta provinciale di Milano n. 328 del 29 agosto 2013, **doc. n. 13**).

A tal proposito, mette conto sottolineare che gli emendamenti che hanno determinato la reiezione delle osservazioni recanti la richiesta di stralcio dell'area in questione dall'Ambito agricolo di interesse strategico, come è ovvio, non offrono alcun elemento o considerazione che possa in qualche modo accreditare la tesi dell'esistenza delle condizioni di cui alla d.g.r. n. 8/8059 del 2008.

Infatti, nella motivazione dei suddetti emendamenti si dichiara in modo assertivo che il terreno in questione possiede *“le caratteristiche di ambito agricolo strategico, ai sensi della DGR 2008 e dei criteri adottati dal Ptcp”*, senza però poi specificare alcunché.

Trattasi all'evidenza di un'affermazione destituita di qualunque fondamento e smentita dalle circostanze sopra richiamate, le quali sono incontrovertibili e documentalmente comprovate.

Al contempo è da rilevare che la Provincia non ha effettivamente analizzato “*le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni*” del terreno in questione, come richiesto dall’art. 15 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, ai fini dell’individuazione delle aree da inserire nell’Ambito agricolo di interesse strategico.

Con l’emendamento n. 98 si asserisce poi che l’area in questione:

- a) sarebbe “*attualmente coltivata*”, come dimostrerebbero due foto allegate;
- b) “*pur non essendo inserita nel PLIS «Est delle cave», l’area è comunque in continuità con un ambito di rilevanza sovra comunale ed è funzionale alla mitigazione e compensazione ambientale delle infrastrutture e delle opere con impatto significativo*” (doc. n. 15).

Con riguardo a quanto sostenuto *sub a)*, si ribadisce che il terreno per cui è causa non è più coltivato da alcuni anni e si osserva che le fotografie allegate all’emendamento sono, oltre che cronologicamente incerte (infatti la data digitalmente impressa dalla macchina fotografica non fa fede), del tutto inconfidenti in quanto non raffigurano coltivazioni.

Quanto asserito *sub b)* è invece privo di qualsivoglia pregio poiché il terreno in questione non confina con aree inserite nel PLIS “Est delle Cave”, né con altro “ambito di rilevanza sovracomunale”. In ogni caso è da rilevare che la circostanza che il terreno di proprietà della ricorrente non sia stato ricompreso nel sopra citato PLIS è la riprova che lo stesso non è stato ritenuto meritevole di tutela nemmeno nell’ambito di formazione di tale Piano.

Anche nella motivazione dell’emendamento n. 2c l’inserimento dell’area in esame all’interno dell’ambito agricolo di interesse strategico viene

giustificato non perché effettivamente sussistano le condizioni dettate dalla d.g.r. n. 8/8059 del 2008 (in ordine alle quali non viene espressa alcuna specifica valutazione), ma in virtù dell'asserita esigenza di evitare il *“rischio di una graduale espulsione delle attività agricole esistenti nel territorio [del Comune di Cernusco sul Naviglio]”*, e ciò a prescindere dal fatto che queste abbiano davvero rilevanza strategica; *“di conseguenza ogni singolo ambito, avente anche le pur minime caratteristiche individuate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 8/8059 del 19/09/2008, che risulta essere attualmente impiegato ai fini agricoli – tanto più se individuato dalla pianificazione locale come tale – riteniamo abbia una valenza strategica da tutelare e valorizzare”* (emendamento n. 2c).

Ebbene, nessuna di queste supposte esigenze ricorre effettivamente nel caso di specie.

Non vi è infatti alcuna attività agricola da tutelare, tanto meno un'attività avente le caratteristiche indicate nella sopra richiamata DGR n. 8059/2008.

In realtà la finalità a cui miravano gli emendamenti in questione era quella di assoggettare il terreno in esame alla specifica disciplina di tutela prevista per gli ambiti agricoli di interesse strategico soltanto per evitare la realizzazione di qualsivoglia intervento sul terreno stesso.

Tale finalità emerge con evidenza anche dalle dichiarazioni rese nell'ambito della seduta di consiglio del 12 dicembre 2013 dai consiglieri provinciali promotori degli emendamenti.

In tale seduta è stato infatti esplicitamente ammesso dal consigliere Luca Gandolfi, firmatario degli emendamenti nn. 98 e 102, che *“lo scopo finale di fatto è la difesa del territorio e anche preservarlo da insediamenti di*

*sistemi di grande distribuzione, che soprattutto in questa fase non avrebbero senso e andrebbero ad incidere negativamente sulle strutture commerciali già esistenti”.*

A tale specifico riguardo, nella medesima seduta il consigliere Pietro Mezzi, anch'egli firmatario degli emendamenti nn. 98 e 102, ha inoltre dichiarato che, accanto al tema della (presunta ed in realtà insussistente) esigenza di tutelare una coltivazione in essere, *“ve n'è un altro non dichiarato esplicitamente, ma che sappiamo esistere come possibilità, che ha a che fare, invece, con l'ampliamento di strutture commerciali di grandi dimensioni. Già oggi di grandi dimensioni. Forse in quell'area e in quella zona a cavallo di questi due Comuni, Carugate e Cernusco, insiste uno dei più grandi centri di vendita commerciale di dimensioni maggiori del territorio provinciale... ciò che manca effettivamente nel territorio lombardo e milanese in particolare è una programmazione razionale delle grandi strutture di vendita. Allora, in assenza di questo noi abbiamo un rischio che è quello da un lato, come in questo caso, di un ampliamento di una grande struttura di vendita e/o della proliferazione di nuove strutture”.*

Tali affermazioni sono sintomatiche di un evidente eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, atteso che la scelta urbanistica di includere un terreno all'interno dell'Ambito agricolo di interesse strategico deve avvenire esclusivamente sulla base dei presupposti dettati dalla d.g.r. n. 8/8059 del 2008 (nella specie insussistenti) e non può essere strumentalmente assunta per assoggettare detto terreno a una specifica disciplina di tutela al fine di impedire la realizzazione di determinati interventi.

A maggior ragione non spetta alla Provincia di individuare in quali zone del territorio si possano o non si possano insediare od ampliare strutture di vendita, giacché questa problematica non ha nulla a che vedere con la pianificazione sovracomunale cui è deputata la Provincia nell'ambito del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale.

Ne discende l'illegittimità del P.T.C.P. impugnato anzitutto per i vizi indicati in epigrafe al presente motivo.

**2. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12, SOTTO ALTRO PROFILO. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

La decisione della Provincia di includere l'area in questione all'interno degli ambiti agricoli di interesse strategico è poi illegittima anche per violazione delle norme che regolano il relativo procedimento di approvazione.

Nel paragrafo che precede si è ricordato che l'art. 15, comma 4, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, che *"Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole"*.

Con i criteri deliberati la Giunta regionale ha avuto modo di precisare che *"dalla chiara formulazione della norma si evince, da un lato, che la definizione degli ambiti in questione spetta al PTCP, del quale costituisce contenuto obbligatorio, dall'altro che alla scelta sono chiamati a concorrere i Comuni, in ragione della loro competenza primaria, espressamente riconosciuta dall'art. 118 della Costituzione, nell'esercizio*

delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle in materia di governo del territorio. **Pertanto, nella definizione ad opera della Provincia degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, al coinvolgimento dei Comuni va assicurato un valore sostanziale, anche se le proposte dei Comuni non rivestono carattere vincolante**" (v. **"Criteri per la definizione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale"** approvati con delibera di Giunta regionale n. 8/8059 del 19 settembre 2008, **doc. n. 17**).

Nella specie, prima ancora dell'adozione del P.T.C.P. la Provincia ha ricevuto dal Comune di Cernusco sul Naviglio parere sfavorevole all'inclusione dell'area di cui trattasi negli ambiti agricoli di interesse strategico, affermando che la stessa *"non present[i] quelle caratteristiche di continuità di aree agricole di cui alle norme di attuazione della proposta di tecnica di adeguamento del PTCP (artt. 60, 61 e 62)"* (v. **doc. n. 9**).

Tali considerazioni sono state ribadite dal Comune di Cernusco sul Naviglio nella suddetta osservazione, in relazione alla quale la Giunta provinciale aveva espresso proposta di accoglimento.

Nella fase di approvazione del PTCP la Provincia non ha esperito alcun confronto con il Comune di Cernusco sul Naviglio, benché il coinvolgimento di quest'ultime rivestisse, come si è precisato, valore sostanziale.

A ciò si aggiunga che il Consiglio Provinciale non ha fornito la benché minima motivazione circa le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le valutazioni e le proposte del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Ne consegue l'illegittimità del PTCP approvato anche sotto i profili indicati

in epigrafe al presente motivo.

**3. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 9 E 97 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 191 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO 2001/42/CE DEL 27 GIUGNO 2001 E DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Con la sentenza 17 maggio 2010, n. 1526, codesto ecc.mo TAR ha riconosciuto la necessità che il ruolo di autorità competente ai fini VAS sia attribuito a soggetti estranei all'autorità procedente.

Sebbene tale sentenza sia stata riformata dal Consiglio di Stato con la decisione della Sezione IV, 12 gennaio 2011 n. 133, la ricorrente ritiene che debbano comunque ritenersi corrette le conclusioni cui era pervenuto codesto ecc.mo TAR, dovendosi considerare esigenza imprescindibile quella di incaricare della funzione di autorità competente a fini VAS *“soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all'autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti – anche indiretti – da parte dell'autorità procedente”*.

In virtù di tale principio, il P.T.C.P. di Milano deve considerarsi illegittimo in quanto con la delibera di Giunta provinciale n. 869 del 22 dicembre 2009 è stato individuato quale autorità competente ai fini VAS *“il Parco Agricolo*

*Sud Milano nella persona del suo Direttore o suo delegato*" (v. delibera di Giunta provinciale n. 869 del 22 dicembre 2009, **doc. n. 3**).

Infatti, il Parco Agricolo Sud è un ente che, pur essendo formalmente distinto rispetto alla Provincia di Milano, è gestito e controllato dalla medesima Amministrazione provinciale.

Ciò emerge con evidenza sia dalla legge istitutiva del Parco, la quale prevede testualmente che *"La gestione del parco è affidata alla Provincia di Milano"* (art. 4 l.r. 23 aprile 1990, n. 24), sia dal Regolamento del Parco, che annovera il Consiglio provinciale tra gli organi del Parco, attribuendo allo stesso amplissimi poteri, tra cui quello di nomina del Consiglio Direttivo (art. 4 del Regolamento, **doc. n. 20**) e del Direttore del Parco (art. 11 del Regolamento, **doc. n. 20**).

La dipendenza funzionale del Parco Agricolo Sud rispetto alla Provincia di Milano è stata sostanzialmente confermata anche dalla Giunta provinciale con la deliberazione del 28 settembre 2010, n. 209, proprio in riferimento alla nomina dell'Autorità competente della VAS per la variante di adeguamento del P.T.C.P. (**doc. n. 4**).

Infatti, la suddetta delibera, preso atto del principio di indipendenza sancito da codesto ecc. TAR con la sentenza n. 1526 del 2010 sopra citata, ha confermato la nomina del Direttore del Parco quale autorità competente per la VAS **"autorizzando"** il Direttore medesimo a provvedere agli adempimenti relativi alla procedura di VAS *"in regime di autonomia tecnico funzionale, comunque esclusa la partecipazione all'attività dell'autorità competente dei dipendenti provinciali impegnati nella predisposizione della variante di adeguamento del P.T.C.P."*.

In proposito è anzitutto da osservare che il fatto stesso che si sia ritenuto necessario rilasciare una siffatta "autorizzazione" è la miglior riprova della dipendenza funzionale dell'ente Parco rispetto alla Provincia di Milano e dell'assoluta assenza di una reale autonomia del primo rispetto alla seconda. A ciò deve aggiungersi che proprio il Direttore del Parco che ha espresso il parere motivato finale di compatibilità del P.T.C.P. con la VAS, Dott. Pasquale Cioffi (v. parere del 3 settembre 2013, n. 216545, **doc. n. 21**) è altresì il Direttore del Settore Presidenza e Relazioni Istituzionali della Provincia di Milano (v. **doc. n. 22**).

Si tratta dunque all'evidenza di soggetto che non può considerarsi estraneo alla composizione dell'autorità procedente ai fini della VAS.

Pertanto tale composizione appare illegittima anche alla luce dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza C-474/10 del 20 ottobre 2011, con la quale è stata ribadita la necessità che *"in seno all'autorità normalmente incaricata di procedere alla consultazione in materia ambientale e designata a tal fine, sia organizzata una separazione funzionale, in modo tale che un'entità amministrativa, interna a tale autorità, disponga di un'autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che la stessa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umani propri [...] così da essere in grado di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall'autorità dalla quale essa promana"*.

Deve rilevarsi che nelle more della procedura di approvazione del P.T.C.P. impugnato è entrato in vigore l'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale Lombardia 21 febbraio 2011, n. 3, che ha modificato l'articolo 4,

comma 3-ter della legge regionale Lombardia n. 12/2005 e che prevede che il soggetto competente per la VAS venga "prioritariamente" individuato all'interno dell'ente competente a condizione che possieda i seguenti requisiti: "a) *separazione rispetto all'autorità procedente*; b) *adeguato grado di autonomia*; c) *competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile*".

Ove si dovesse ritenere che la circostanza che il richiamato articolo 4, comma 3-ter della legge regionale della Lombardia n. 12/2005 prevede che il soggetto competente per la VAS venga "prioritariamente" individuato all'interno dell'ente competente abbia legittimato la composizione dell'autorità competente ai fini VAS nel caso in esame, non resterebbe che concludere nel senso che la stessa dovrebbe essere disapplicata per contrasto con il principio di tutela dell'ambiente sancito a livello europeo dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ove poi non si ritenesse possibile disapplicare la disposizione regionale ora richiamata, si dovrebbe a quel punto rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della disposizione stessa sotto il profilo della violazione del principio di tutela ambientale e del principio di imparzialità e di buon andamento sanciti rispettivamente dagli articoli 9 e 97 della Costituzione.

In ogni caso, a seguito dell'entrata in vigore del richiamato articolo 4, comma 3-ter della legge regionale Lombardia n. 12/2005, l'Amministrazione provinciale avrebbe dovuto rivedere la composizione dell'autorità competente ai fini VAS posto che la stessa non rispetta i requisiti di "*separazione rispetto all'autorità procedente*", "*adeguato*

*grado di autonomia*” e *“competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile”* previsti dalla norma medesima.

È infine appena il caso di rilevare che la scelta di includere determinate aree negli Ambiti agricoli di interesse strategico rientra tra le decisioni nelle quali è maggiormente coinvolta l'autorità competente per la VAS.

Alla luce di quanto precede, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi anche sotto i profili indicati in epigrafe al presente motivo.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE.**

Si formula, infine, istanza di sospensione degli atti impugnati.

Il *fumus boni juris* deriva dalle considerazioni già esposte intorno all'illegittimità del P.T.C.P.

Il *periculum in mora* risulta di tutta evidenza sol che si consideri che la società ricorrente ha predisposto un progetto di ampliamento del Centro commerciale che interessa l'area in questione e che è finalizzato a mantenere la competitività del centro.

In assenza di misure cautelari, che ben potrebbero ricomprendere l'ordine di provvedere nuovamente in merito alla classificazione dell'area nell'ambito del PTCP, tale progetto verrebbe certamente compromesso, con effetti altamente pregiudizievoli per la vitalità economica e per i livelli occupazionali del Centro.

Si insiste, dunque, per la concessione dell'invocata misura cautelare.

\* \* \*

Tanto premesso e considerato, la società ricorrente chiede che l'ecc.mo Tribunale voglia:

- in via cautelare, accogliere l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

- nel merito, previa disapplicazione in quanto occorra dell'articolo 4, comma 3-ter della legge regionale della Lombardia n. 12/2005 ovvero, in subordine e in quanto occorra, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità della predetta disposizione, annullare i provvedimenti impugnati.


Con ogni conseguenza, anche per ciò che concerne gli onorari e le spese di causa, ivi compreso il rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato per gli atti giudiziari.

A tal fine, per quanto occorra si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14.2 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che il valore della presente controversia è indeterminato, e che pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 650,00.

Ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, i sottoscritti difensori chiedono che le comunicazioni relative al presente giudizio vengano inviate al numero di fax 02.76008586 o all'indirizzo P.E.C. [riccardo.marletta@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:riccardo.marletta@cert.ordineavvocatimilano.it).

Milano, 15 aprile 2014

(Avv. Riccardo Marletta)



(Avv. Marco Ranalli)



**RELAZIONE DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Riccardo Marletta, avvalendomi della facoltà di cui alla L. 53/94 e in virtù dell'autorizzazione rilasciatami dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 24 febbraio 2006, previa iscrizione al n° 137 del mio registro cronologico, per conto e nell'interesse della società **EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA S.R.L** ho notificato il suesteso ricorso al TAR per la Lombardia – Milano alla **PROVINCIA DI MILANO - ENTE GESTORE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**, (C.F. e P. IVA 02120090150) , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 (CAP 20122), ivi rimettendone copia conforme all'originale in mio possesso a mezzo del servizio postale con piego raccomandato con avviso di ricevimento n. **76530658955-5** spedito dall'Ufficio Postale di Milano 24 - Corso Venezia in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Riccardo Marletta



*Timbro di vidimazione dell'Ufficio postale ricevente:*





**NOTIFICAZIONE  
DI ATTI GIUDIZIARI**

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53  
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Milano  
del 26/12/2006

AVVOCATO  
**RICCARDO MARIETTA**  
Piazza Duca, 8 - MILANO  
Tel. 02.76.00.85.81

N. 133 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del plico e della ricevuta di ritorno.  
La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n.-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purchè trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.  
Se il plico viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve inviarsi mediante raccomandata A.R. avviso contenente l'avvertimento che il plico resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.  
L'avviso di ricevimento va staccato dal plico soltanto in caso di consegna del plico stesso.



Racc. N.

AG



76530658955-5

SPETTABILE

PROVINCIA DI MILANO - ENTE GESTORE DEL

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

VIA VIVAI O N. 1

( 20122 )

MILANO (MI)

